

6.

LA CONFISCA DELLA STORIA  
PARADOSSI DELL'ORDINE DEMOCRATICO

«Quando un individuo subisce una pena senza esser stato riconosciuto colpevole, tutti coloro che sono capaci di ragionare si credono minacciati, e a ragione, quando non vi è più *garanzia*, tutte le attività ne risentono, la terra trema e si procede tra spaventi».

Benjamin Constant, *Cours de politique constitutionnelle*, 1820

1. *Trasmigrazioni*

La trasmigrazione di concetti da Esquirol e Taine e, più in generale, il possibile uso politico della psichiatria, all'interno di un'interpretazione psicologica dei sommovimenti rivoluzionari: l'aver messo in luce questo particolare campo d'azione dell'alienistica nascente ci spinge ad allargare il nostro orizzonte problematico. Una disciplina scientifica come la psichiatria diventa matrice non secondaria di una certa visione del processo storico, di una certa maniera di guardare all'uomo ed alle trame d'avvenimenti, individuali e collettive, che lo coinvolgono. Ma per fare tutto questo la psichiatria non lavora da sola. A partire dal primo Ottocento, si incontra con il diritto penale e con gli strumenti nascenti della comunicazione di massa: giornali, gazzette, rotocalchi. Si forma così quello che abbiamo chiamato il *sistema dell'opinione*, che trova nella psichiatria, nella giustizia e nella stampa i suoi strumenti privilegiati: un sistema che rappresenta, nel suo assieme, una risposta di stampo conservatore, quando non reazionario, a due grandi eventi storici, la rivoluzione francese e il terrore giacobino. La società europea — e quella francese in particolare — non ha mai smesso di vedere nell'elaborazione di tale risposta una posta in gioco di carattere culturale e politico, particolarmente avvertita nei momenti di caduta dei valori tradizionali e di crisi degli equilibri sociali ed istituzionali. Un rapido sguardo a queste problematiche da un sapore nuovo a ricerche che si sono sempre mosse nell'ambito di una storia delle idee e delle scienze: un sapore apparentemente trasgressivo, che corrisponde in realtà — in forme e pro-

cedimenti ancora instabili — ad una precisa volontà di rompere la tradizionale ed oramai obsoleta barriera che divideva la storia interna dalla storia esterna delle scienze. Tra l'analisi rigorosa dei *testi* e la comprensione analitica dei *contesti* non vi è più soluzione di continuità. Un approccio globale e problematico alla psichiatria — e, più in generale, a tutta la scienza — non può non tener conto dei suoi effetti di potere, dei campi socio-politici che la includono, dei saperi con i quali interagisce, dei nuovi problemi che solleva, dei livelli di dominio che produce oppure, al tempo stesso o alternativamente, degli orizzonti di libertà che rende possibili. Lo vedremo solo al termine di questo lavoro: se è vero che Taine ha potuto utilizzare Esquirol, è anche vero che la dimensione *dell'ascolto*, inaugurata dai padri della psichiatria moderna, potrà conoscere — e forse, in minima parte, ha già conosciuto — ben altre declinazioni, ben altri usi, ben altre riprese. Al di fuori, s'intende, dell'apparato coercitivo da cui ha preso origine.

## 2. *Le parole, la storia*

Strana, e troppo spesso dimenticata, la saggezza delle parole e della loro storia! I termini «terrorisme» e «terreur» vengono alla ribalta, in Francia, quando il nome comune — terrorista — non ha ancora fatto la sua comparsa. *La terreur*, nel linguaggio giacobino del 1793, è innanzitutto un imperativo di governo, una modalità di dominio del tessuto sociale, un metodo «giustificato» dalla necessità di garantire la *sicurezza* e la *salute pubblica*, minacciate dal nemico esterno (dalle sue guerre, dai suoi complotti), e dal nemico interno, che assume molto spesso, come dice Saint-Just, «le forme del patriottismo»<sup>1</sup>.

Questo tentativo di giustificare il terrorismo giacobino a partire dalle circostanze che lo hanno reso necessario, diventerà, nel secolo XIX, la *tesi delle circostanze*; fu la tesi dei Guizot, dei Thiers, dei Thierry: abbandonata, dopo il 1848, dalla sinistra socialista di Louis Blanc, ripresa dalla storiografia marxista-leninista — da Mathiez fino a Soboul — ed avversata da tutti coloro che volevano sottolineare la vocazione dispotica e liberticida dell'esperienza rivoluzionaria. Eviteremo di entrare nel merito di queste scelte interpretative, che hanno trasformato il dibattito storiografico, come ebbe a dire Daniel

<sup>1</sup> Saint-Just, *Rapport sur les factions de l'étranger*, 13 marzo 1794.

Guérin, in una guerra civile fra gli storici; ci limiteremo a citarle e ad utilizzarle in funzione di qualche parziale verifica attorno al problema delle servitù, più o meno volontarie, che hanno pesato sulla ricerca storica: servitù spesso nascoste, implicite o inconfessate. Assumiamo dunque il terrorismo giacobino come punto di partenza e come occasione della nostra analisi.

L'inaugurazione del terrore, a partire dall'agosto del 1793 — si disse, appunto, che occorreva porre «il Terrore all'ordine del giorno» — è seguita dalla famosa *legge sui sospetti*<sup>2</sup>, del 17 settembre, che porta a compimento quello che Jean Jaurès definì il *sistema della morte*<sup>3</sup>. Il nome comune, terrorista, con una valenza spregiativa e peggiorativa, emerge nel periodo della reazione termidoriana: «addosso ai terroristi», come ci ricordano Mathiez e Lefebvre<sup>4</sup>, divenne, dopo la caduta di Robespierre, il grido di raccolta dei termidoriani.

I terroristi, i «bevitori di sangue», diventano così l'espressione di una volontà soggettiva perversa e criminosa; cessano di rappresentare le istanze di un *interesse generale*, che deve imporsi con la morte e la violenza. Il «dispotismo della libertà» — l'arma «virtuosa» di una ragione che deve vincere e non può convincere — viene degradato a colpa, a responsabilità infamante, a crimine. Questo slittamento semantico, tutt'altro che innocente, non è però definitivo: ancora, sul finire del secolo diciottesimo, la parola terrorismo viene applicata più generalmente a qualsiasi forma di governo che sospenda ed elimini con la violenza le garanzie di libertà codificate dalle leggi vigenti. In un giornale lombardo di fine settecento, ad esempio, si parla di *terrorismo regio* a proposito del re sabauda e di un famoso processo, durante il quale la figura dell'accusatore e quella del giudice si sovrapposero, provocando la condanna a morte dell'imputato<sup>5</sup>. Nel secolo scorso, in ogni caso, un approccio «psicologistico» al problema del terrorismo — al quale accenneremo più avanti — si accompagnò sempre ad una valutazione critica sia dell'esperienza rivoluzionaria e giacobina, sia dei nuovi regimi costituzionali, che di quell'esperienza rappresentavano, in un certo modo, l'articolazione storica conseguente.

<sup>2</sup> In essa si dice testualmente: «Sont réputés gens suspects ceux qui, soit leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se son montrés partisan de la tyrannie».

<sup>3</sup> J. Jaurès, *Storia socialista della rivoluzione francese*, Milano 1954, vol. x, p. 266.

<sup>4</sup> A. Mathiez - G. Lefebvre, *La rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1960, vol. II, p. 145.

<sup>5</sup> «Termometro politico della Lombardia», 16 settembre 1797.

Il pensiero liberale, già a partire dalle *Reflections on the French Revolution* (1790), di Burke, sviluppò una polemica prima contro la rivoluzione dell'89, poi contro il terrore giacobino ed infine contro la democrazia parlamentare: eventi e sistemi politici che, secondo tale prospettiva, finiscono per riproporre, sotto l'egida dell'*interesse generale*, caratteri ed istanze della tirannide. Il ventaglio di questa critica è comunque straordinariamente ampio: al di là dei liberali, comprende la sinistra democratica di Edgar Quinet; comprende Proudhon — si pensi all'*Idée générale de la Révolution au XIX siècle*<sup>6</sup> — ed i suoi attacchi a Rousseau e Robespierre: simboli emblematici di uno Stato che produce l'asservimento della società; comprende, prima ancora del pensiero anarchico, il libro di quel grande «vagabondo della metafisica»<sup>7</sup>, Max Stirner, che attraverso l'equazione tra forza e diritto sviluppa una critica serrata della volontà generale che si fa stato; comprende infine, anche se con oscillazioni ed ambiguità, il pensiero di Marx e di Engels, favorevoli al giacobinismo durante la rivoluzione tedesca del 1848, antigiacobini quando si scontrarono, dopo il 1865, con i «francesi» della prima Internazionale. Molto spesso, in queste critiche, la diversità dell'orizzonte strategico non impedisce l'emergere di un elemento comune; l'analisi del terrore come luogo decisivo della politica rivoluzionaria prepara la denuncia degli effetti di dispotismo dei nuovi regimi costituzionali, considerati la conseguenza storica di quella stessa politica. A proposito del terrore, sentiamo comunque Engels, in una lettera scritta a Marx il 4 settembre 1870: «Da questi eterni piccoli *panics* dei francesi, dovuti tutti alla paura del momento in cui infine si dovrà sapere la verità, ci si fa un'idea molto più chiara del regime di terrore. Noi intendiamo con questo termine il regime di gente che ispira terrore; al contrario, è il regime di gente che è essa stessa terrorizzata. *La terreur* sono crudeltà in gran parte inutili, commesse da gente, che è impaurita essa stessa, per tranquillizzarsi. Sono convinto che la colpa del regime di terrore dell'anno 1793 ricade quasi esclusivamente sul borghese follemente impaurito, atteggiandosi a patriota, sul piccolo filisteo che se la faceva addosso dalla paura, e sulla marmaglia del sottoproletariato che con la *terreur* faceva i propri affari»<sup>8</sup>.

Allo psicologismo della diagnosi engelsiana, possiamo affiancare

<sup>6</sup> Paris 1851.

<sup>7</sup> Così R. Calasso, nel suo commento a M. Stirner, *L'unico e la sua proprietà*, Milano, Adelphi, 1979.

<sup>8</sup> Marx - Engels, *Carteggio*, Roma, Ed. Rinascita, 1953, vol. VI p. 145.

l'interpretazione del giovane Marx, che nella *Sacra Famiglia* ci fornisce una chiave per comprendere le ragioni profonde di questa «paura»: il terrorismo è l'arma a cui ricorre uno Stato quando, smarrite le sue radici nella «società civile», diventa «fine autonomo». Prima il terrore giacobino, poi quello napoleonico; sentiamo: «*Napoleone* è stato l'ultima lotta del *terrorismo rivoluzionario* contro la *società civile*, proclamata anche questa dalla rivoluzione, e contro la sua politica [...] *Napoleone* non era un terrorista fanatico. Ma considerava ancora nello stesso tempo lo *Stato* come *unfine autonomo*, e considerava la vita civile, rispetto allo Stato, solo come il tesoriere e come il *subalterno*, che non può avere una *volontà propria*. Egli *ha perfezionato il terrorismo* mettendo al posto della *rivoluzione permanente* la *guerra permanente*»<sup>9</sup>.

La critica della rivoluzione e del regime napoleonico verrà poi affiancata, nel Marx «politico»<sup>10</sup>, dalla critica della vocazione liberticida delle nuove costituzioni — come ad esempio quella francese del 1848 — nelle quali il processo di separazione dello Stato dalla società civile continua ad affermarsi.

In molti altri luoghi cruciali di dibattito politico si è verificata questa singolare concomitanza di posizioni tra la sinistra ed il liberalismo: all'interno di prospettive politiche divergenti, viene registrata, nei nuovi regimi costituzionali dell'età post-rivoluzionaria, la paradossale convivenza di dispotismo e di libertà, di democrazia e di dittatura, di legalità e di terrore. Basti citare, al proposito, l'esempio del *suffragio universale*: formidabile obiettivo prequantottesco, bersaglio, a più riprese, dei sarcasmi di Marx e di Engels — quest'ultimo scriveva, in una lettera, che dappertutto il proletariato è appendice, coda, mandria da voti dei partiti ufficiali<sup>11</sup> — diventa anche, a partire dalla seconda metà del secolo, uno dei terreni privilegiati della critica liberale, che vede in esso l'affermarsi di una *dittatura del legislativo*, di un comando dispotico legalizzato che consente alla maggioranza di annientare i gruppi e le minoranze. Nella stessa linea, non dobbiamo meravigliarci se Engels, dalle pagine dei *Deutsch-französische Jahrbücher*, utilizza un libro di Thomas Carlyle<sup>12</sup>, il famoso liberale inglese, per descrivere le drammatiche condizioni del-

<sup>9</sup> Marx - Engels, *La sacra Famiglia*, Roma, Ed. Riuniti, 1967, p. 161.

<sup>10</sup> Cfr. B. Bongiovanni, *L'universale pregiudizio. Le interpretazioni della critica marxiana della politica*, Milano, La Salamandra, 1981.

<sup>11</sup> Marx - Engels, *Carteggio*, cit., 1951, vol. v, p. 284 (lettera a Marx del 18/XI/1868).

<sup>12</sup> T. Carlyle, *Past and present*, Londra 1843.

la «libertà» britannica: è la «libertà di morire di fame», la «libertà di *imputridire*»; è lo stato di guerra generalizzato — la guerra di tutti contro tutti — mantenuto in vita da un Parlamento eletto attraverso la corruzione, da un'aristocrazia sprofondata nel «mammonismo», da un ceto imprenditoriale formato da una banda di «bucanieri» e di «pirati dell'industria».

L'attualità e la lucidità di simili diagnosi, che vorremmo assumere come retroscena storico di una nuova *critica della democrazia*, ci aiuteranno forse, un giorno, a liberare il dibattito politico dall'abbraccio mortale dell'ideologia, dalla stretta soffocante dei partiti presi, dalle opzioni «programmatiche» precostituite, dalle «politiche culturali» e dai loro fatui cascami. La storia, in questa prospettiva, più che una maestra di vita, sarà lo strumento che rende impossibili le rimozioni e le dimenticanze.

Non dovremo dimenticare, dunque, che gli stessi padri del pensiero liberale misero in evidenza il permanere del dispotismo sia nei nuovi regimi dell'età post-rivoluzionaria, sia — è il caso di Tocqueville — all'interno della giovane democrazia americana. La posta in gioco più rilevante, nell'interpretazione continuista della Rivoluzione dell'89, proposta da Tocqueville, sembra proprio questa: mostrare la compresenza di dispotismo e di libertà non solo nell'esperienza rivoluzionaria, ma anche nel sistema democratico americano, considerato, con grande lungimiranza, l'avvenire dell'Europa. Questa impostazione emerge con particolare chiarezza nell'analisi del mondo carcerario. Affermano infatti Tocqueville e Beaumont, a proposito del sistema penitenziario americano: «Mentre la società degli Stati Uniti dà l'esempio della libertà la più estesa, le prigioni dello stesso paese offrono lo spettacolo del più completo dispotismo»<sup>13</sup>. La straordinaria lucidità ed il disincanto dell'analisi di Tocqueville si contrappongono radicalmente all'ottimismo pedagogico del carcere «panottico» di Bentham: la prigione non rieduca il condannato; l'isolamento cellulare, in armonia con il parere dei più famosi psichiatri dell'epoca — tra i quali ritroviamo Esquirol — non danneggia la salute ed il «morale» dei reclusi: serve sostanzialmente a spezzare i legami di solidarietà ed i circuiti di comunicazione che alimentano il crimine. Come diceva Moreau-Christophe (ispettore generale alle

<sup>13</sup> Beaumont - Tocqueville, *Système pénitentiaire aux Etats-Units...*, Paris, Gosselin 1845<sup>3</sup>, p. 138, a cura di Michelle Perrot. Sul tema si veda, di M. Perrot, *Tocqueville e le prigioni, ovvero il cattivo odore del liberalismo*, su «aut aut», n. 195-196, 1983 (*Il governo di sé e degli altri*, a cura di M. Galzigna), pp. 119-132.

prigioni e partigiano, al seguito di Tocqueville, del sistema cellulare), occorre rompere i «legami della confederazione del crimine»<sup>14</sup>, che il sistema carcerario alimenta e rafforza. Il «solitary confinement» di Filadelfia, proprio per queste sue caratteristiche — forza di dissuasione, apparato di sorveglianza e non strumento rieducativo — affascina Tocqueville ed occupa un ruolo di primo piano nella sua riflessione politica.

Il mondo dei penitenziari, un resto opaco *d'ancien régime* entro la trasparenza delle nuove regole democratiche, è un'area di illegalità, che funziona come strumento indispensabile della difesa sociale e come condizione di possibilità dell'intero sistema politico. Questo importante capitolo del pensiero liberale, assume ai nostri occhi una rilevante portata strategica: sotto lo «strato democratico», come diceva Tocqueville commentando l'istituto della *cauzione*, «ogni tanto si vedono affiorare gli antichi colori dell'aristocrazia»<sup>15</sup>.

Lo stesso Benjamin Constant registra, agli inizi del secolo scorso, la paradossale contraddizione dei nuovi regimi costituzionali, costretti, per sopravvivere, ad incorporare elementi del vecchio potere regale. Da un lato egli teorizza la necessità, per la democrazia nascente, di un potere neutro e trascendente, di un «*pouvoir préservateur*», distinto da quello legislativo e da quello esecutivo, indipendente dal popolo e dai meccanismi della delega, capace di sorvegliare sull'effettiva coincidenza tra la società e la sua rappresentazione politica: capace, quindi, di imporre dei «limiti all'autorità rappresentativa», proprio perché dotato del «diritto di sciogliere le assemblee rappresentative»<sup>16</sup>; dall'altro lato, però, partendo da una critica severa del terrorismo giacobino, Constant ne denuncia la sopravvivenza entro il nuovo assetto politico, giustificata dall'«interesse dello Stato, i pericoli della lentezza, la salute pubblica»<sup>17</sup>. La necessità di interrompere il corso della legalità ordinaria, motivata dall'esigenza di far fronte allo stato di «eccezione» («i ricorsi alle misure illegali nelle circostanze pericolose»<sup>18</sup>), trova nelle pagine di Benjamin Constant una confutazione radicale, che i nemici del garantismo dovreb-

<sup>14</sup> Moreau - Christophe, *De l'influence du régime pénitentiaire en général et de l'emprisonnement individuel en particulier sur la santé et le moral des détenus*, in «Annales Médico-Psychologiques», tome II, Paris 1843, pp. 424-452.

<sup>15</sup> A. De Tocqueville, *La democrazia in America*, Torino, Utet, 1981<sup>2</sup>, p. 65.

<sup>16</sup> B. Constant, *Principi di politica*, Roma, Ed. Riuniti, 1970, pp. 75-76.

<sup>17</sup> B. Constant, *De la liberté chez les modernes. Ecrits politiques*, Paris, Pluriel, Le Livre de Poche, 1980, p. 227.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 228.

bero ancor oggi rimeditare. La salute pubblica, l'interesse dello Stato, la sicurezza sociale: dietro lo schermo di queste parole d'ordine, ampiamente utilizzate, come ricorda Madame de Staël<sup>19</sup>, da Robespierre e dai giacobini, si cerca di fornire una *legittimità* a pratiche terroristiche e dispotiche: si cerca, in altri termini, di consacrare la permanenza di quegli «antichi colori dell'aristocrazia», che Tocqueville riscopriva nel nuovo scenario della democrazia americana.

Strana, comunque, possiamo ben ripeterlo, la saggezza delle parole e della loro storia: il lessico registra l'emergenza di un fenomeno storico complesso — il terrorismo come componente non accidentale di un sistema di potere — quando non ha ancora definito la figura soggettiva di questo stesso fenomeno: la sua incarnazione individuale, la sua configurazione psicologica ed esistenziale.

### 3. *Terrorismo secco*

Alcuni storici del secolo scorso non appresero questa lezione delle parole: dedicandosi allo studio del giacobinismo e della rivoluzione, misero in secondo piano l'analisi strutturale del fenomeno terroristico, riducendolo alle sue connotazioni psicologiche.

Il terrore come sistema di governo venne considerato l'effetto terminale di una serie combinata di volontà individuali, capaci di orientare il corso degli avvenimenti: Augustin Cochin<sup>20</sup> — uno storico conservatore del primo Novecento, oggi ristudiato e rivalutato dal Furet — criticò severamente questa lettura psicologista della storia, appoggiandosi alla lezione metodologica di Durkheim; criticò soprattutto l'analisi del terrorismo giacobino elaborata da Taine: una «tesi del complotto», che attribuisce un ruolo troppo importante al carattere personale dei Danton, dei Marat, dei Robespierre, interpretato alla luce della nosologia psichiatrica ottocentesca. L'operazione di Taine è stata in ogni caso, molto più sottile e ricca di conseguenze di quanto lo stesso Cochin potesse sospettare: se dagli alienisti del secolo scorso, a partire da Esquirol, i processi rivoluzionari («*les commotions politiques*») venivano considerati una delle cause possibili della follia, ora, invece, la follia dei protagonisti — il loro delirio di grandezza, la loro «monomania omicida» — diventa un ingranaggio essenziale della «macchina» giacobina.

<sup>19</sup> M.D. Staël, *Considérations sur la Révolution Française*, Paris 1818, tome II, p. 366.

<sup>20</sup> A. Cochin, *L'esprit du jacobinisme*, Paris, PUF, 1979.



In questa paradossale inversione, l'effetto diventa una causa (anche se non l'unica), e la critica storica — il cui bersaglio privilegiato è appunto il terrore giacobino — deve trasformare in criterio di verità i contributi della dottrina psichiatrica. L'orizzonte politico di questa operazione, condiviso dal pensiero liberale della seconda metà del secolo scorso, è la difesa dei diritti individuali contro lo strapotere dello Stato; uno strapotere che trova le sue radici ideali e la sua genesi storica nel pensiero di Rousseau e nell'esperienza rivoluzionaria.

«Alla sovranità del re — afferma Taine — il *Contratto sociale* sostituisce la sovranità del popolo. Ma la seconda è ancor più assoluta della prima e, nel convento democratico che Rousseau costituisce sul modello di Sparta e di Roma, l'individuo non è nulla, lo Stato è tutto»<sup>21</sup>

Questo punto di vista, che riprende tematiche già presenti nel liberalismo postrivoluzionario<sup>22</sup>, pur sviluppandosi secondo i canoni e le modalità della ricerca storica, assegna ai fattori psicologici un ruolo tutt'altro che secondario. Già parlando della «volontà pubblica» e della ragion di stato, Taine afferma: «Sarà questa l'opera finale ed il trionfo completo della ragione classica. Insediata in cervelli ristretti e che non possono contenere due idee unite, essa diverrà una monomania fredda e furiosa»<sup>23</sup>.

Come aveva già osservato Durkheim, a proposito dell'uso della psicologia nella spiegazione storica<sup>24</sup>, la conoscenza dei soggetti e delle loro *intenzioni* sostituisce, in questi casi, l'analisi delle *situazioni*. La fabbrica dell'*opinione*, già definita nel 1789 «la nuova regina del mondo», si è nutrita di questa interpretazione psicologista della storia. Il disegno eversivo, l'intenzione criminale o sovvertitrice, la filosofia rivoluzionaria, definita da Cochin il *terrorismo secco*, sono dunque, in questa prospettiva, l'autentica matrice dell'evento storico. L'esecrazione morale e la condanna politica, con le relative poste

<sup>21</sup> H. Taine, *L'Antico Regime*, Milano, Treves, 1909, vol. II, p. 51. Sulla critica della rivoluzione si veda tra l'altro F. Furet, *Critica della Rivoluzione Francese*, Bari, Laterza, 1980. Per un bilancio critico di un recente convegno sul giacobinismo si veda: B. Bongiovanni, *Rivoluzione francese e giacobinismo*, in «Quaderni di Storia», n. 16, Bari, Dedalo, 1982.

<sup>22</sup> Un punto di riferimento obbligato del liberalismo del secondo Ottocento fu un saggio del teorico dello stato di sicurezza: il filosofo e diplomatico tedesco G. Humboldt (cfr. G. Humboldt, *Essai sur les limites de l'action de l'Etat*, Paris 1867. L'Opera, scritta nel 1792, venne pubblicata postuma solo nel 1851). Sul tema cfr. P. Rosanvallon, *La crise de l'Etat-providence*, Paris, Seuil, 1981, pp. 59-106.

<sup>23</sup> H. Taine, *op. cit.*, p. 57.

<sup>24</sup> E. Durkheim, *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, Alcan, 1894, pp. 110 ss.

in gioco che di volta in volta le caratterizzano, funzionano surrettiziamente come canoni interpretativi della realtà sociale.

Questa *storiografia delle volontà e delle intenzioni* si situa in una zona intermedia, tra le istanze del diritto penale moderno — che pone al centro dei propri interessi il problema della *coscienza* e della *immutabilità* dell'azione criminosa — e le istanze di quella fabbrica dell'opinione, come l'abbiamo definita, che si esercita attraverso la stampa ed i mezzi di informazione: anche in essa, come nel diritto penale, l'individuazione o la *produzione* dei soggetti responsabili assume una portata strategica, a scapito di una comprensione strutturale dei fenomeni. La storiografia delle intenzioni è dunque una sorta di superficie di collegamento tra il diritto penale e l'organizzazione del consenso: è resa possibile dal primo, come cercheremo di chiarire, e serve da supporto e da cauzione alla seconda.

La *responsabilità penale*, quella *storica* e quella *morale* formano un blocco unico — anche se mosso all'interno da sfasature e da contraddizioni — capace di far funzionare un *teatro della politica e della storia*: un «*théâtre monté devant l'opinion*», come diceva Cochin, che ci esibisce la scena senza permetterci di vedere ciò che si muove dietro le quinte.

Questa *mise en scène* maschera il gioco dei rapporti di forza e la natura *bellicosa* del processo; essa interpreta la realtà con il linguaggio dell'etica: un codice sovrano, che rende possibile l'emergere di una nuova *direzione di coscienza*, dotata di strumenti specifici e di sedi istituzionali adeguate. In questa prospettiva, non sono più sufficienti i luoghi privati, circondati dal segreto, come il confessionale. Il *governo dell'anima* passa attraverso il comando sopra i circuiti della comunicazione; ai luoghi tradizionali, vincolati dalla necessità di uno scambio intersoggettivo, si affiancano nuovi spazi pubblici, aperti ad una utenza collettiva: i grandi mezzi di informazione e le colonne dei rotocalchi. A questo livello, la direzione di coscienza si affranca dal rapporto con la storia, le caratteristiche ed i bisogni dei soggetti che ha il compito di *in-formare*. La stessa nozione di coscienza, a ben guardare, perde i suoi connotati peculiari: l'interiorità ed il peso di una storia sfumano insensibilmente; come aveva capito molto bene Benjamin Constant, «gli interessi ed i ricordi che nascono dalle abitudini locali contengono un germe di resistenza che l'autorità sopporta a malincuore, e che si affretta a sradicare»; la nuova «volontà di tirannia», che si impone attraverso la cancellazione dell'«immaginazione» e della «memoria», produce l'«uniformità», ammirata da «qualche spirito limitato, desiderata da molti spiriti servi-

li». Il potere rovescia così, senza fatica, il suo enorme peso sugli individui, come se fossero sabbia<sup>25</sup>.

Con Ippolito Taine, la storiografia psicologista si è affermata come parte integrante di questo complesso *sistema dell'opinione*, che si impone in Europa occidentale dopo la caduta dell'*ancien régime*: la sua chiave di volta è proprio, come si diceva, la nozione di *responsabilità soggettiva*, che trova le sue matrici nascoste, o dimenticate, nel diritto penale dell'età postrivoluzionaria.

#### 4. *Polizia delle passioni*

A partire dal primo Ottocento, con l'età delle codificazioni<sup>26</sup>, che vede il superamento del particolarismo giuridico e la liquidazione del diritto comune<sup>27</sup>, si afferma un processo di *unificazione del soggetto di diritto*: evento di portata incalcolabile, che influenzò in maniera determinante le tecnologie di potere dell'occidente capitalistico e la stessa costituzione delle scienze umane<sup>28</sup>.

Questa irruzione di un *soggetto unificato* nella sfera del diritto modifica in profondità l'assetto della legislazione criminale.

«La imputazione morale di un'azione dipende sempre dal concorso più o meno efficace della *intelligenza* e della *libertà*, nonché dalla piena coscienza di quest'ultimo atto. Per la [imputazione] *legale* poi si aggiunge alle dette condizioni la conoscenza dell'atto vietato dalle leggi, e quindi la esecuzione di esso è una infrazione delle medesime; e da ultimo la misura della *colpabilità* non deve essere presa né dalla materialità dell'atto illegale, né dalla punizione determinata dalle leggi, ma soltanto dalla situazione dell'individuo agente per rapporto tanto alle cose accidentali esterne, quanto allo stato interno».<sup>29</sup>

Così, molto efficacemente, l'alienista Luigi Ferrarese, influenzato dal grande penalista Giovanni Carmignani, che concepiva la pena, al pari di Tocqueville, come strumento di difesa sociale capace di *dissuadere* dall'azione delittuosa<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> B. Constant, *De la liberté*, cit., pp. 147-148.

<sup>26</sup> Cfr. G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976.

<sup>27</sup> Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè, 1979.

<sup>28</sup> Su questo si veda M. Foucault, *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard, 1975, p. 312.

<sup>29</sup> L. Ferrarese, *Questioni medico-legali*, Napoli 1843, pp. 29-30.

<sup>30</sup> G. Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa 1832, vol. III, cap. IV.

*L'imputabilità* non viene decisa solo sulla base dell'analisi del regime di «materialità» dell'atto illegale, ma anche a partire dalla comprensione scientifica dello «stato interno» di chi lo ha commesso: del suo grado di *libertà morale*, delle sue condizioni di salute psichica. La *coscienza-soggetto* — quella di chi giudica il livello di coscienza dell'imputato — è al tempo stesso la fonte e la prova del giudizio. Dal fatto all'intenzione: dalla materialità giuridica del fatto all'esame scientifico delle intenzioni, reso possibile dall'incontro tra il giudice e l'alienista, e quindi dall'immissione della perizia psichiatrica nelle maglie del nuovo procedimento penale. Poco importa, qui, stabilire i tempi, le modalità e l'efficacia di questa immissione: è invece essenziale sottolineare l'inclusione definitiva della dimensione psicologica individuale all'interno della relazione tra il crimine e la pena.

L'«expertise» medico-legale ci interessa soprattutto come sintomo appariscente di questa inclusione. I delitti, come faceva osservare Ferrarese, non possono più «essere considerati come esseri astratti», poiché rappresentano il prodotto di «individui agenti»<sup>31</sup> in *situazioni* determinate, che il nuovo potere del giudice potrà considerare come *circostanze*, capaci di *attenuare* o di *aggravare* il livello della sanzione.

L'affermarsi di questa coscienza-soggetto, nella sua duplice dimensione di fonte e di prova del giudizio, articola in un insieme coerente *l'intimo convincimento* dei giudici e la *presenza a se stesso* dell'imputato nel momento del crimine. Il rapporto tra il crimine e la pena — fuori da qualsiasi concezione *retributiva*, di matrice illuministica, fuori da qualsiasi pretesa di far funzionare un regime di corrispondenze — è reso possibile da questo nuovo spazio dell'interiorità: una sorta di corto circuito tra soggetto giudicante e soggetto giudicato; al primo viene concessa l'opportunità di fondare la verità sulla morale, al secondo viene garantita l'assoluzione quando la perizia medico-legale riesca a *convincere* i giudici che il delitto è stato compiuto in stato di follia (*en état de démence*, come recita l'articolo 64 del codice napoleonico). Non è qui il momento di mostrare come questo principio di sovranità della coscienza giudicante abbia incontrato difficoltà e sollevato contrasti durante l'età delle codificazioni: contrasti attorno alla legittimità del giudice popolare, contrasti attorno alla scelta della procedura — processo accusatorio o inquisitorio —, contrasti, in ultima analisi, attorno alla validità di un giudizio for-

<sup>31</sup> L. Ferrarese, *op. cit.*, p. 30. Su tali temi, si veda la terza parte di questo libro.

mulato sulla base di una «scienza» — la *teoria legale delle prove*<sup>32</sup> — oppure sulla base della «coscienza», dell'«intimo convincimento»; contrasti che perlomeno in parte, ancora ci attraversano.

La legge, come sintetizza Carmignani, o abbandona tutto «alla coscienza, e al natural criterio del giudice popolare», o fa dipendere tutto «da un metodo scientifico, nel quale ella incarcera per così dire il privato arbitrio dell'uomo nel Magistrato giureconsulto»<sup>33</sup>. La coscienza irrompe nella scena del diritto, sovvertendo antiche abitudini, scatenando uno «spirito di controversia» che possiede tutti i requisiti formali di una vera e propria guerra: «lo spirito guerresco, afferma Carmignani, [...] ha posto bizzarramente la *coscienza* in opposizione alla *scienza* [...] questa guerra [...] ha invaso tutte le provincie dell'umano sapere»<sup>34</sup>.

Quale che sia il partito adottato, importa sottolineare, all'interno di questo bellicoso rapporto tra scienza e coscienza, l'emergere del soggetto come luogo di produzione della verità: un soggetto libero di giudicare, secondo scienza o coscienza, da un lato, un soggetto che è stato «libero» di agire, dall'altro lato, nel pieno possesso della propria *volontà morale*.

Quale che sia l'impostazione prevalente, la legittimità del giudizio rinvia al comune orizzonte della *sicurezza sociale*<sup>35</sup> punto di riferimento fondamentale, fonte sovrana ed indiscussa di quella *certezza del diritto*, che l'arbitrio dei giudici o le contraddizioni della teoria metterebbero continuamente a repentaglio. Quando l'apparato della giustizia deve pronunciarsi *sull'imputabilità* di un'azione criminosa o decidere circa il grado di *pericolosità sociale* dei singoli individui, cerca sempre il supporto e la cauzione di altri saperi: per produrre un effetto di verità, la polizia deve essere assistita dalla medicina; solo una *polizia delle passioni*, come la chiamava Carmignani<sup>36</sup>, attivamente sostenuta dalla psichiatria e dalle scienze umane emergenti, può garantire la sicurezza sociale, definendo i regimi di responsabilità soggettiva ed individuando i soggetti socialmente pericolosi.

La *psichiatria*, consumando — attorno alla metà del secolo — un passaggio dalla definizione del grado di imputabilità di un'azione criminosa alla individuazione preventiva dei soggetti socialmente pe-

<sup>32</sup> C.G.A. Mittermaier, *Teoria della prova nel processo penale*, Milano 1858, pp. 36-53.

<sup>33</sup> G. Carmignani, *op. cit.*, vol. I, p. 22.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pp. 19-20.

<sup>35</sup> Cfr. l'intervento di A. Fontana, *Lo stato di sicurezza*, in: AA.V.V., *Il sapere come rete di modelli*, Modena, Edizioni Panini, 1981, pp. 164-172.

<sup>36</sup> G. Carmignani, *op. cit.*, vol. III, pp. 320 ss.

ricolosi, diventa una scienza politica positiva, funzionale alle istanze del diritto penale ed ai meccanismi securitari che esso predispone. Se ci siamo soffermati sul tema dei rapporti tra le dottrine dell'alienazione e la giurisprudenza criminale, è per mettere in evidenza uno dei nodi cruciali della penalità moderna: quell'emergere della coscienza, come si diceva, che è insieme fonte e prova del giudizio, che si articola su due livelli distinti ma collegati (la coscienza giudicante e la coscienza giudicata), che consente al magistrato di *scrivere la storia*, stringendo in un unico cerchio la responsabilità soggettiva e la pericolosità sociale, l'azione individuale ed i fattori che rendono precaria la sicurezza della società e dello Stato. La giunzione tra psichiatria e giustizia ci fornisce, in negativo, la prova della centralità della nozione di coscienza: una nozione che diventa chiave di volta della ricostruzione storica, strumento fondamentale del giudizio etico, asse strategico del giudizio penale.

In questa prospettiva, il *crimine politico* può essere considerato come sintesi e collegamento tra il regime della responsabilità e quello della sicurezza: attraverso l'individuazione e la punizione dei *capri espiatori*, viene resa impossibile una comprensione dei fattori strutturali — economici, sociali, politici e giuridici — che minacciano la durata e la stabilità dell'ordine costituito.

Un filo rosso collega, entro una serie continua e talora invisibile, giustizia penale, prigione e nuove scienze dell'uomo. Il paradigma che sta alla base di questo complesso macchinario istituisce una cesura epistemologica, una frattura insanabile tra il *soggetto criminale* e le *circostanze*: la pericolosità non fa più parte di queste circostanze; essa non è più una dimensione costitutiva che le caratterizza: diventa, al contrario, attributo del singolo, aspetto sovversivo e perverso dei suoi comportamenti, punibile con la prigione, oppure qualità patologica della sua psiche, malattia ereditaria da cui la società si *difende* con le strutture segregative del manicomio giudiziario: strumento di «difesa sociale», che neppure la legge 180, in Italia, è riuscita ad intaccare<sup>37</sup>.

La *polizia delle passioni*, dunque, riconduce il turbamento dell'ordine costituito all'azione dei soggetti, responsabili o irresponsabili. La legalizzazione della pena, parallela al processo di codificazione del diritto, occultata la dimensione terroristica degli apparati di sicurezza. La reclusione, che il pensiero degli illuministi e la critica ri-

37 A. Manacorda, *Il manicomio giudiziario*, Bari, De Donato, 1982.

voluzionaria avevano denunciato come provvedimento extragiudiziario e misura dell'arbitrio regio, diventa il sistema uniforme e generalizzato della pena. La concezione retributiva si annulla entro l'uniformità grigia e cupa dello spazio carcerario: l'utopia rieducativa e correzionale si infrange, di fronte ad una prigione che funziona solo come deterrente, come strumento di dissuasione e di intimidazione. Almeno in questo, Tocqueville aveva ragione. Aveva torto quando sognava di poter utilizzare il modello americano — il *solitary confinement* di Filadelfia — come struttura capace di spezzare i «legami di solidarietà» che alimentano il crimine. Il crimine organizzato si perpetua e si rafforza attraverso il mondo carcerario: un mondo legalizzato dal diritto penale, che tuttavia funziona come luogo di intimidazione ed insieme come sistema di riproduzione dell'illegalità. Il diritto codificato prescrive così, nel formale rispetto della legalità, i modi di sospensione della propria vigenza. Come si è visto, questa contraddizione strutturale dell'assetto democratico, chiaramente individuata dai padri del liberalismo, venne colta, sul terreno della codificazione del diritto costituzionale, anche dal Marx «politico»: la libertà del cittadino, nella Costituzione francese del 1848, proclamata come «diritto *assoluto*», trovano il loro limite invalicabile nelle necessità della *sicurezza pubblica*. «Ogni paragrafo della Costituzione — scrive Marx — contiene infatti la sua propria antitesi, la sua Camera alta e la sua Camera bassa: nella proposizione generale, la libertà, nella nota marginale, la soppressione della libertà»<sup>38</sup>.

È necessario riprendere con vigore l'analisi di questi *paradossi*, già messi a fuoco dal pensiero politico del secolo scorso: un'analisi che, partendo da una riutilizzazione del «continuismo» tocquevilliano, ci consentirebbe di capire quali sono, ancor oggi, gli «antichi colori» d'*ancien régime* che sopravvivono entro l'ordinamento democratico; un'analisi, dunque, che potrebbe diventare lo strumento di un nuovo fronte di rinnovamento, sottraendo alla cultura reazionaria la prerogativa di sviluppare una critica della *volontà generale* e del principio di *legalità*. Il fatto che Carl Schmitt, in questi ultimi anni, venga riletto a sinistra, è forse una riprova indiretta della maturità di questo passaggio: una critica e un *compimento* della democrazia, funzionali alla liquidazione dei suoi effetti di dispotismo, sono oggi, più che mai, all'ordine del giorno.

Potremmo solo formulare, in questa sede, qualche prima e prov-

<sup>38</sup> K. Marx, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, Roma, Ed. Riuniti, 1964, pp. 68-69.

visoria interrogazione. Potremmo chiederci, ad esempio, riprendendo la problematica di un sociologo del primo Novecento, erede della tradizione liberale<sup>39</sup>: quali sanzioni preventive *dovranno* essere previste dal diritto pubblico, per impedire gli attentati al diritto da parte dello Stato? Oppure potremmo chiederci, mutando la forma del quesito, non la sua sostanza politica: fino a che punto l'autonomia e l'indipendenza della *giustizia amministrativa* — diversa dalla giustizia ordinaria e sottratta ai suoi poteri — è compatibile con questo vasto e profondo processo di unificazione del soggetto di diritto che è emerso durante l'età delle codificazioni? In effetti, una base essenziale del nostro sistema amministrativo, come ha magistralmente dimostrato Pierre Legendre, è proprio il principio — elaborato da giudici formatisi sotto l'*ancien régime* — in base al quale «giudicare l'amministrazione significa amministrare»<sup>40</sup>.

È come dire che la pubblica amministrazione produce al proprio interno i parametri e gli istituti che definiscono la legalità dei suoi atti<sup>41</sup>. Questo statuto «speciale» della pubblica amministrazione, del suo diritto e della sua giustizia, non rappresenta forse la riedizione contemporanea dell'indipendenza e della sovranità del *Principe*).

Non rappresenta, forse, la più radicale smentita della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789?

L'insediamento del potere mafioso, ad esempio, entro le maglie della pubblica amministrazione, non pone forse il problema di un mutamento sia del *diritto amministrativo* che della *giustizia amministrativa*?

L'autonomia della pubblica amministrazione e l'impossibilità di un controllo esterno della legalità dei suoi atti è un altro luogo, non certo trascurabile, in cui si manifestano gli «antichi colori» dell'*ancien régime* entro il nuovo ordinamento democratico; è un altro luogo, per dirla con Norberto Bobbio, in cui la democrazia si afferma come «potere invisibile», con i suoi minacciosi e persistenti intrecci tra «criptogoverno» e «sottogoverno»; è un altro luogo che ci mostra l'urgenza e l'attualità di una battaglia che *trasformi* la democrazia in «potere visibile»<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, Paris 1923, tome III, pp. 547-750.

<sup>40</sup> Cfr. P. Legendre, *Stato e società in Francia. Dallo stato-paterno allo stato-providenza: storia dell'amministrazione dal 1750 ai nostri giorni*, Milano, Edizioni di Comunità, 1978. La citazione è tratta da: P. Legendre, *Histoire de la pensée administrative française* (in: AA.VV., *Traité de science administrative*, Paris 1966, p. 30).

<sup>41</sup> Cfr. M. Nigro, *Giustizia amministrativa*, Bologna, Il Mulino, 1976.

<sup>42</sup> Cfr. N. Bobbio, *La democrazia e il potere invisibile*, in «Rivista italiana di scienze politiche», n. 2, 1980. Sul rapporto tra democrazia, eguaglianza e contratto si veda S. Veca, *La società giusta. Argomenti per il contrattualismo*, Milano, Il Saggiatore, 1982.



Poniamo qui, in forma volutamente schematica, dei problemi complessi, che per essere risolti richiedono, al tempo stesso, il coraggio della teoria e la freschezza dell'invenzione politica: problemi che impongono allo storico l'uscita dalle riserve dell'erudizione, ma anche l'indipendenza da quel *sistema dell'opinione* che troppo spesso ha incatenato la libertà delle sue analisi.

Un groviglio di paradossi e di contraddizioni, già emerso nel passato, si ripropone dunque oggi, con drammatica evidenza: l'antico regime dentro il nuovo, il dispotismo nella libertà, l'illegalità dentro il diritto codificato. L'approccio penalistico alla storia distoglie lo sguardo dalla dimensione strutturale di queste contraddizioni; ci abitua a leggerle come risultato di responsabilità soggettive, penalmente perseguibili e moralmente condannabili; sostenuto da quella che definivamo la fabbrica dell'opinione, ci abitua a preferire una logica dei soggetti alla logica delle strutture, impedendoci di articolare l'una sull'altra. La storiografia che accetta tale procedimento riduttivo diventa necessariamente ancella del diritto penale, a tutto vantaggio di una semplificazione psicologista delle realtà politiche e sociali.

In ogni caso, una storia confiscata dal diritto penale e sostenuta, anche senza saperlo, dai procedimenti di quella complessa macchina che definivamo, sulla scia di Carmignani, la polizia delle passioni, non può superare i limiti angusti di questa impostazione riduttiva.

Prima di scrivere queste pagine, ho avuto l'occasione di rileggere un testo straordinario, che avevo quasi dimenticato: le *Mémoires* di Vidocq<sup>43</sup>, il leggendario criminale parigino che divenne, nel secolo scorso, capo della polizia. Ecco alcuni elementi salienti del suo drammatico affresco: i «rigori illegali»<sup>44</sup> della prigione, l'uso politico della delinquenza organizzata, la trasformazione dei ladri più famosi in agenti segreti, il reclutamento, tra i criminali, di soggetti adatti a formare corpi speciali di polizia, che agiscono nell'illegalità; ed infine la polizia politica, che assolda «volontari» ed organizza episodi di terrore.

Il racconto procede con fluidità; piacevole, lucido, animato dall'ironia e da un cinismo freddo e privo di speranza: il coraggio della verità attenua l'apprensione e l'inquietudine del lettore, che spera di non ritrovare, in queste pagine, le premesse di una storia che dura ancora. Una storia che, per diventare intelleggibile, non può comunque sopportare di essere confiscata.

<sup>43</sup> Vidocq, *Les mémoires de Vidocq*, Paris, Les Presses de la Renaissance, 1973.

<sup>44</sup> *Ibidem*, p. 439.